

Procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per un impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non e accertamento della presenza del vincolo di uso civico

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 10 ottobre 2024, n. 1449 - Pennetti, pres.; Gaglioti, est. - Comune di Trecchina (avv. Alfano) c. Regione Calabria (avv.ti Marafioti, Talarico, Ventrice) ed a.

Ambiente - Provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per un impianto di eliminazione rifiuti pericolosi e non - Accertamento della presenza del vincolo di uso civico.

(Omissis)

FATTO

1- Con atto ritualmente notificato il 18.12.2023 e depositato il 29.12.2023 il Comune di Trecchina ha esposto:

-) con istanza del 10/12/2001, la società WTS srl, presentava richiesta di V.I.A. per l'impianto di eliminazione dei "rifiuti pericolosi e non", sito nel comune di Tortora alla località San Sago, procedimento che si concludeva positivamente con D.D.G. n. 6630 del 26.04.2005, con il quale veniva rilasciato parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni;

-) il 24.2.2009 la Società Ecologia 2008 srl, subentrata nella titolarità dell'impianto, otteneva con D.D.G. n. 1576 l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), abilitativa alla sua messa in esercizio;

-) l'impianto, però, veniva sottoposto a sequestro preventivo penale in data 27.11.2013, emesso su istanza della Procura della Repubblica di Paola nel procedimento N. 644/13 e con DDG 17645 del 20/12/2013, veniva disposta la sospensione della validità e dell'efficacia dell'AIA, ritenendo che le contestazioni penali comportassero gravi situazioni di pericolo per l'ambiente;

-) cessato il vincolo penale, la ripresa dell'attività veniva ulteriormente bloccata per la vicinanza dell'impianto al Sito d'Interesse Comunitario (SIC) della Valle del Noce, ubicato nella regione Basilicata, ma a poche centinaia di metri dall'impianto, ed alla conseguente necessità di subordinare l'esercizio dello stesso all'ottenimento della valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), sollecitata dalla regione Basilicata e posta dalla Calabria a condizione espressa della ripresa, con nota del Dipartimento Ambiente e Territorio - Settore 3, del 10 gennaio 2018, n. 7868, e con nota del medesimo dipartimento del 2 febbraio 2018, Prot. Gen. – SIAR n. 36979;

-) avverso tali provvedimenti la CO.Gi.Fe. Ambiente srl (di seguito anche solo CO.GI.FE.), subentrata ulteriormente nella titolarità dell'impianto, proponeva ricorso a codesto TAR, conclusosi con sentenza 1900/2018, nella quale veniva espressamente affermata la legittimità della decisione di subordinare a VINCA la ripresa dell'attività, decisione confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato n° 5648/20;

-) nel frattempo, in data 25.8.2020 CO.GI.FE. presentava istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, di cui al DDG 1576/2009 alla regione Calabria e il 27.11.2020 istanza di VINCA presso la Regione Basilicata;

-) con determina dirigenziale n. 23AB.2021/D.00370 del 23/04/2021 questa rilasciava parere favorevole di VINCA in fase di screening, non ritendendo di dover procedere alla valutazione di II livello;

-) la Regione Calabria con comunicazione prot. n. 312792 del 05/07/2022 indicava la convocazione di Conferenza dei Servizi decisoria relativa al provvedimento di riesame;

-) il territorio del comune ricorrente, pur essendo allocato nella limitrofa regione Basilicata è posto ad una distanza di poco più di 200 metri dalla sede dell'impianto, circostanza che avrebbe imposto una sua convocazione espressa alla conferenza per rendere parere, quale ente locale interessato, mentre lo stesso veniva ammesso come semplice uditor, su decisione assunta dall'ente procedente nella prima seduta della conferenza, tenutosi in data 12/10/2022;

-) seguivano ulteriori sedute il 9/1/2023, il 27/2/2023, 24/5/2023 e quella conclusiva del 31/5/2023;

-) stante la perdurante successiva inerzia della Regione, con sentenza n. 01043/2023 il TAR Calabria, riconoscendo l'illegittimità del silenzio nominava, quale commissario ad acta per la conclusione del procedimento, il Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DISS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con facoltà di delega ad altro dirigente del medesimo Ministero, individuato nel dirigente della Divisione "Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale" del medesimo Ministero;

-) il Commissario, ritenuta prevalente la posizione favorevole al rinnovo, in ragione del solo parere negativo del comune di Tortora, con provvedimento del 19.10.23 concludeva positivamente il procedimento.

1.1- Il Comune di Trecchina insorge contro tale provvedimento chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) VIOLAZIONE DELL'ART 30 DEL D.LGS. 152/2006 E DEGLI ARTT 14 E SEGUENTI DELLA L. 241/90, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA E SVIAMENTO

- 2) VIOLAZIONE DELL'ART 29 SS. DEL D.LGS. 152/2006, DELL'ART 7 DEL DLGS 46/14, DELLA CIRCOLARE PROT. N. 22295 DEL 27.10.14, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO DEI FATTI
- 3) VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 E SEGUENTI DEL DLGS 152/2006, DELL'ART 7 DEL DLGS 46/14, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA.
- 4) VIOLAZIONE DELL'ART 5, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA
- 5) VIOLAZIONE DEGLI ARTT, 29 QUATER E 29 OCTIES DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA, VIOLAZIONE DEL PIANO REGIONALE RIFIUTI DI CUI ALLA DGR 570/19.
- 6) VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 BIS E SEGUENTI e 208 DEL DLGS 152/06, ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D'ISTRUTTORIA
- 7) VIOLAZIONE DELL'ART 29 DECIES E QUATTORDECIES DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELL'ART. 5 DPR 8.9.97 N 357, ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E DIFETTO D'ISTRUTTORIA
- 8) VIOLAZIONE DEGLI ARTT 29 BIS E SEGUENTI DEL DLGS 152/06, VIOLAZIONE DEGLI ARTT 14 SS. DELLA LEGGE 241/90
- 9) DIFETTO DI ATTRIBUZIONE, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 1766/27, DELLA LEGGE 168/17, ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' CON ALTRI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI, DIFETTO D'ISTRUTTORIA FRAINTENDIMENTO
- 2- Con memoria depositata il 2.1.2024 si è costituito il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto il decreto gravato è stato emesso dal Commissario ad acta non quale organo del Ministero bensì quale organo ausiliario del TAR.
- 3- Sempre il 2.1.2024 si è costituita la CO.GI.FE. per resistere al ricorso e sempre in pari data la stessa chiedeva la riunione del proc. n. 1940/2023 R.G. con il connesso proc. n. 1098/2022 R.G. e il connesso proc. n. 1927/2023.
- 4- In data 3.1.2024 si è costituita la Regione Calabria chiedendo di essere ascoltata nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell'istanza cautelare.
- 5- In data 4.1.2024 si è costituita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per resistere al ricorso.
- 6- In data 4.1.2024 la CO.GI.FE. ha depositato memoria deducendo insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
- 7- Alla camera di consiglio del 10.1.2024 il Comune ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare e il Collegio ne ha preso atto.
- 8- Con atto notificato il 15.1.2024 e depositato in pari data il Comune di Scalea ha spiegato intervento *ad adiuvandum* motivato sulla base della collocazione contigua al Comune di Tortora e sulle conseguenze, asseritamente pregiudizievoli, derivanti al contesto ambientale del proprio territorio dalla riattivazione dell'impianto, riprendendo le censure prospettate dal Comune ricorrente.
- 9- In data 17.5.2024 la CO.GI.FE. ha depositato istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio n. 1/2023 R.G. pendente presso il Commissario per gli Usi Civici della Calabria, su cui si innesta parte dell'odierno contenzioso.
- 10- La CO.GI.FE. ha quindi depositato documenti il 22.5.2024 e memoria il 30.5.2024.
- 11- In data 12.6.2024 il Comune di Trecchina ha depositato memoria di replica.
- 12- All'udienza pubblica del 3.7.2024:
-) il Comune ricorrente ha dichiarato di aver interesse al ricorso in quanto una parte dell'impianto occupa anche terreni di una frazione del Comune, come si evince dalla relazione dell'Ufficio tecnico, depositata in atti; ha affermato che l'impianto abbia rilevanza interregionale e pertanto necessiti della VINC.A. e che il Comune era stato estromesso dalla Conferenza dei servizi alla quale, invece, doveva obbligatoriamente partecipare; sostiene che il procedimento di rinnovo AIA è anomalo, perchè richiesto per un impianto funzionante per due anni e poi rimasto inattivo, tanto che i pareri per la valutazione dell'incidenza prendono in considerazione gli elementi del passato invece in questo caso è stata data solo una prescrizione per il futuro e dichiara che, nell'istanza presentata, si afferma che l'impianto non è in esercizio dal 2012 e che si deve, inoltre, considerare che al momento di entrata in vigore della nuova normativa d.lgs. n. 46/2014 l'11.4.2014, la predetta autorizzazione era stata sospesa a causa delle contestazioni di natura penale, per cui non poteva godere della proroga;
-) la CO.GI.FE. ha affermato che il d.lgs. n. 152/06 consente anche ai Comuni non convocati alla conferenza dei servizi, di poter fare pervenire le loro osservazioni, ha osservato che l'impianto non è in esercizio dal 2018 e che la ricostruzione storica dell'impianto è riportata sia dal decreto di riesame A.I.A. sia dalla ricostruzione del Commissario ad acta, depositate telematicamente; ha dichiarato che il procedimento penale a cui si riferisce il Comune ricorrente riguardava società e gestori diversi dagli attuali e che comunque si è concluso con una sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, e che l'impianto è stato dissequestrato nel 2015; ha eccepiuto la tardività della memoria di replica del Comune di Trecchina;
-) l'A.S.P. di Cosenza ha affermato che il parere espresso in sede conferenziale non può in nessun modo recare danno al Comune ricorrente, perchè resa ai sensi della L.R. n. 10/1997 art. 8 in materia di valorizzazione e utilizzazione delle

risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento per la tutela ambientale;
-) l'avvocatura erariale ha insistito nel difetto di giurisdizione passiva del Ministero.
Dopo la discussione la controversia è stata spedita in decisione.

DIRITTO

13- Preliminarmente va disposta l'estromissione dal giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Si osserva che *“Gli effetti degli atti posti in essere dal commissario ad acta si imputano alla sfera giuridica dell'amministrazione non già come conseguenza del fatto che il commissario è organo straordinario della medesima, bensì perché tali effetti si producono nella sfera giuridica dell'amministrazione per derivazione dalla decisione del giudice”* (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25.5.2021, n.8).

Orbene, quantunque il Commissario *ad acta* sia stato individuato nell'ambito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, egli costituisce ausiliario del giudice e i suoi atti si imputano all'Amministrazione regionale.

14- Vanno disattese le ulteriori istanze depositate formulate da CO.GI.FE.

14.1- Va disattesa l'istanza di sospensione del reclamo, formulata da CO.GI.FE. per la pendenza dell'opposizione dinanzi al Commissario per gli usi civici.

Come infatti rilevato nella sentenza n. 1043/2023 e come si avrà modo di osservare nello scrutinio del merito, non può ravvisarsi alcuna ipotesi di pregiudizialità della conclusione del giudizio di opposizione introdotto dalla CO.GI.FE. innanzi al Commissario usi civici, per cui nessuna sospensione ex art. 295 c.p.c. può essere accordata in merito.

Neppure però può trovare applicazione nella fattispecie la sospensione facoltativa del giudizio, chiesta dalla CO.GI.FE. ai sensi dell'art. 296 c.p.c. che, a parte il suo richiamarsi pur sempre alle ragioni poste a sostegno della ipotizzata sospensione necessaria, neppure sembra trovare giustificati motivi a suo sostegno atteso che la stessa si risolverebbe in una mera parentesi di stasi processuale che, pur concessa eventualmente nella sua misura massima (tre mesi), neppure darebbe garanzia di una definizione, entro detto assai breve lasso temporale, del procedimento pendente presso il Commissario degli usi civici.

Solo per completezza, l'istanza della CO.GI.FE. non potrebbe neanche essere accolta ove formulata in termini di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, essendo oramai del tutto eccezionali le suddette previsioni, in base all'attuale formulazione dell'art. 73 c.p.a.

14.2- Va altresì disattesa l'istanza di riunione dei giudizi.

Premesso che *“La riunione dei ricorsi attiene a una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si ricava chiaramente dalla formulazione testuale dell'art. 70 c.p.a. e risponde ad una scelta di mera opportunità in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati”* (Consiglio di Stato sez. III, 19/02/2024, n.1622), la complessità della questione suggerisce al Collegio di mantenere separata la trattazione delle relative controversie.

15- Sempre per completezza, il Collegio per ragioni di economia processuale prescinde dallo scrutinare l'eccezione di tardività della memoria depositata dal ricorrente il 12.6.2023, pur rilevando che essa sembra eccedere la mera replica alle deduzioni difensive, in quanto le argomentazioni spese dal ricorrente nulla di sostanziale aggiungono quanto alla prospettiva di esito del ricorso, che è comunque infondato.

16- Nel merito, il ricorso va rigettato.

17- Viene scrutinato il motivo 1).

17.1- Il Comune ricorrente premette anzitutto la propria legittimazione ad agire, trattandosi di ente esponenziale degli interessi connessi alla tutela dell'ambiente e munito, quindi, del potere di contestare gli atti ritenuti idonei a minare la salubrità del proprio territorio, ubicato nella Regione Basilicata ma confinante a poco più di 200 metri dalla sede dell'impianto- come nel caso controverso della riattivazione di un impianto di smaltimento rifiuti anche pericolosi, non in esercizio da oltre dieci anni per pregressi reati ambientali.

In connessione con ciò, il Comune contesta la mancata sua convocazione in Conferenza per rendere parere obbligatorio, in quanto collocato in regione confinante a quella procedente e come tale rientrante nella previsione dell'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Richiama a tal proposito il contenuto del verbale n°2 della conferenza nella quale il Sindaco del Comune ricorrente ha più volte fatto presente la propria volontà di esprimere parere nel procedimento, pervicacemente negata dall'Autorità procedente.

Osserva altresì il Comune che le proprie ragioni di tutela non hanno trovato ingresso mediato, nemmeno per il tramite della posizione della propria Regione di appartenenza, posto che la Basilicata è stata ammessa alla conferenza unicamente in ragione del parere espresso per l'ottenimento della VINCA sul sito d'interesse comunitario, mentre le è stato espressamente

negato, sempre nel verbale n°2 della conferenza, il diritto di esprimere il proprio parere sulle conseguenze rimanenti.

In sostanza, la conferenza sarebbe stata privata dell'apporto obbligatorio di un soggetto necessario.

17.2- Il motivo è infondato.

17.3- L'art. 29-quater comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006 dispone che: *“La convocazione da parte dell'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, di apposita Conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale (...) oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, per le installazioni di competenza regionale, le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, ha luogo ai sensi degli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni (...)”*.

17.4- In argomento la giurisprudenza ha rilevato che *“La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare”* (Consiglio di Stato sez. II, 08/07/2019, n.4734).

17.5- Sul punto, nella nota di convocazione della Conferenza di servizi n.465135 del 21.1.2022, l'Autorità regionale procedente ha specificato che le Amministrazioni che hanno titolo a partecipare (per esprimere la propria posizione e che, quindi, devono partecipare) sono quelle preposte alla tutela ambientale e le amministrazioni competenti al rilascio di ulteriori titoli abilitativi, con la conseguenza che gli altri soggetti, eventualmente interessati alla procedura possono essere ammessi a partecipare alla conferenza, solo previa espressa richiesta e su assenso dell'autorità procedente, che può ammetterli alla seduta esclusivamente quali meri uditori.

17.6- Orbene, dal verbale della Conferenza di servizi n. 2 del 9.1.2023 (all. 009 alla produzione del ricorrente del 29.12.2023, pag. 4), cui il Comune di Trecchina aveva partecipato quale uditor, emerge che: (-) l'impianto non è da realizzare sul territorio comunale di Trecchina né vi sono progetti specifici (anche in ordine a tunnel il passaggio della lontra) che interessano il territorio comunale; (-) il pregiudizio a carico del Comune ricorrente sarebbe costituito dalla vicinanza dell'abitato di Frazione Piano dei Peri all'impianto e dal fatto che sono stati sempre lamentati cattivi odori; (-) il Comune di Trecchina è collegato al Comune di Tortora e il Fiume Noce procede prima per Tortora, poi per Trecchina e quindi per Maratea.

17.7- In sostanza, il Comune di Trecchina non è chiamato a rilasciare titoli autorizzativi con riferimento alla procedura in questione e in ragione della natura dell'intervento in discussione, in quanto l'impianto, per quanto di interesse nel procedimento in questione non insiste sul suo territorio, ragion per cui non è censurabile l'operato dell'Amministrazione che non lo ha considerato come partecipante necessario, nel senso che ha titolo per esprimere il parere che l'Amministrazione procedente è tenuta a prendere in considerazione o comunque a rilasciare titoli o autorizzazioni da conglobare nell'A.I.A.

17.8- Peraltro, non è corretto –almeno in assenza di più puntuali argomentazioni che però non traspaiono da quanto esposto da parte ricorrente- affermare che in questo modo la Conferenza abbia rinunciato al suo contributo conoscitivo. Difatti, non è stata negata la possibilità per il Comune di Trecchina di fornire il proprio apporto di conoscenza (come traspare dalla stessa convocazione come uditor nonché dalla dialettica, anche con la ditta CO.GI.FE. che si è avuta in tale sede).

17.9- Ciò che è stato negato al Comune ricorrente –come chiarito anche dal Presidente della Conferenza in tale occasione- è la legittimazione dello stesso Comune ad esprimere formale parere del quale tenere conto per la definizione del procedimento di riesame/rinnovo, conclusione, quest'ultima, che alla luce della precitata giurisprudenza e considerato l'interesse meramente indiretto di cui il Comune ricorrente può considerarsi titolare, risulta incensurabile.

18- Viene quindi scrutinato il motivo n. 2).

18.1- Il Comune ricorrente deduce l'insussistenza dei presupposti per addivenire alla proroga dell'A.I.A. in quanto:

-) con il d.lgs. n. 46 del 2014 si è avuto sì il raddoppio della durata dell'A.I.A. e la trasformazione del procedimento da mero rinnovo a vero e proprio riesame sulla verifica degli esiti sull'ambiente della gestione medio tempore intervenuta, ma ciò, come disposto anche dalle linee di indirizzo ministeriali del 27.10.2014, a condizione che l'A.I.A. fosse vigente all'entrata in vigore della novella;

-) nella fattispecie, con sentenza n. 1900/2018 questo Tribunale ha ritenuto condizione indispensabile per la sua attivazione il preventivo ottenimento della VINCA, che costituisce non mera condizione di efficacia del titolo abilitativo all'intervento ma condizione per la sua validità, e che è stata richiesta dal Gestore solo il 27.11.2020 ed ha avuto esito favorevole dalla Regione Basilicata solo il 23/04/2021;

-) dunque, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina l'impianto era privo di un titolo ambientale obbligatorio per la sua attivazione, in ragione di un obbligo normativo già in vigore al momento del rilascio dell'originaria AIA del 2009 e non poteva, per questo, ritenersi fornito di una AIA vigente.

-) peraltro, l'art. 5 comma 1-quinquies dell'art 5 del d.lgs. n. 152/2006, ai fini dell'applicazione del Titolo III bis della Parte seconda, riportante le nuove scadenze, ritiene impianto esistente quello che alla data del 6.1.2013 avesse ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie, requisito palesemente assente nel caso di specie, stante la incontestabile mancanza della VINCA;

-) inoltre, al momento di entrata in vigore della novella legislativa, l'A.I.A. era sospesa per le contestazioni di natura penale da cui era derivato il provvedimento dirigenziale assunto con D.D.G. n. 17645 del 20.12.2013, con il quale si

sospendeva tanto l'efficacia che la validità del titolo per il termine di 180 giorni e quindi, sino al 18.6.2014.

In secondo luogo, il Comune ricorrente deduce che:

-) essendo stata acquisita l'istanza di riesame al protocollo n. 269861 del 25.8.2020, in quel momento il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di riesame era già scaduto, con la conseguente decadenza del titolo, in quanto, giusta prescrizione di cui al n. 12 delle condizioni dell'AIA del 20.02.2009, l'istanza di riesame doveva essere presentata almeno 6 mesi prima della sua scadenza, trattandosi di impianto asseritamente munito di ISO, rilascio avvenuto con decreto dirigenziale n° 223 del 20.2.2009, per cui avrebbe dovuto essere presentata entro il 20.8.20, e dunque risulta tardiva;

-) a fronte di ciò è erroneo ritenere che l'istanza sia stata presentata il 4.8.2020, senza che venga indicato il numero di protocollo.

18.2- Il motivo è dunque infondato in tutti i profili di doglianza.

18.3- In primo luogo, deve essere chiarita la durata effettiva dell'A.I.A. rilasciata con decreto dirigenziale assunto a prot. n. 221 del 20.2.2009 e registrato al n. 1576 del 24.2.2009 del Registro dei dirigenti della Regione Calabria per essere notificato alla CO.GI.FE. il 10.3.2009 in quanto tale aspetto condiziona, a cascata, sia l'applicabilità dell'incremento temporale di cui al d.lgs. n. 46 del 2014 sia la tempestività dell'istanza di riesame/rinnovo presentata dalla CO.GI.FE.

18.4- L'art. 9 del d.lgs. n. 59 del 2005 (poi divenuto art. 21-octies d.lgs. n. 152 del 2006), vigente *ratione temporis*, disponeva:

“1. L'autorità ambientale rinnova ogni cinque anni l'autorizzazione integrata ambientale, o l'autorizzazione avente valore di autorizzazione integrata ambientale che non prevede un rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della scadenza, il gestore invia all'autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5. L'autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall'articolo 5, comma 10. Fino alla pronuncia dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base della precedente autorizzazione. (...)”

3. Nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo”

18.5- La norma è cristallina nel prevedere che l'estensione della durata in ragione del possesso di una certificazione ambientale è legata al mero fatto di essere in possesso di tale certificazione all'atto del rilascio del titolo, mentre nulla afferma in ordine alla necessità che la certificazione ambientale copra, in termini di durata temporale, la durata del titolo autorizzatorio, come invece sottenderebbero le argomentazioni di parte ricorrente.

Consegue da ciò che correttamente il Commissario *ad acta* ha ritenuto (“valutato 1”) non pertinente tale motivo ostativo osservando che “*per determinare il termine per presentare riesame, il requisito della certificazione ISO è rilevante solo al momento del rilascio dell'autorizzazione (...) e non è richiesto il suo mantenimento per tutta la durata dell'AIA*”.

18.6- D'altronde, l'A.I.A. di cui al decreto 1576/2009, espressamente indicava un termine di efficacia in 6 anni (punto 4 del dispositivo), per cui la prospettazione del Comune ricorrente, oltre a non essere condivisibile per le ragioni anzidette, in realtà postulerebbe anche una rivisitazione “ortopedica” (ossia una sostanziale modifica) *ex post* del provvedimento autorizzatorio, il quale, si soggiunge per completezza, a tutto concedere, nulla prevede (né, per le ragioni dianzi esposte, avrebbe potuto prevedere) in ordine alla necessità di mantenere la certificazione ambientale per tutta la durata dell'autorizzazione.

18.7- In sostanza, dunque, deve ritenersi cristallizzata la durata effettiva dell'A.I.A. in anni 6 e dunque con scadenza il 24.2.2016.

18.8- Proseguendo con la disamina, si osserva che l'art. 21-octies l'art. 7 del d.lgs. 4.3.2014 n. 46 è stato modificato nel senso che:

“3. Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso: (...) b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”.

18.9- Come osservato in giurisprudenza, dunque, “*Nel sistema introdotto dall'art. 29-octies, comma 3, lett. b), d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dall'art. 7, d. lg. 4 marzo 2014 n. 46, a partire dall'11 aprile 2014 non solo i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale sono rilasciati senza più prevedere il rinnovo periodico e i procedimenti di rinnovo già avviati sono convertiti in procedimenti di riesame, ma sono anche prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali in vigore a tale data, venendone raddoppiata la durata (...), senza che sia a ciò necessaria la presentazione di alcuna istanza, da parte del privato, all'Amministrazione che lo ha rilasciato (ciò è*

stato chiarito pure nella circolare ministeriale prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014)” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 11.12.2019, n.730).

18.10- Orbene, da quanto ora esposto emerge anzitutto che la novella intercetta direttamente la presente fattispecie, essendo questa intervenuta nel periodo (esennale) di validità della stessa, consentendo dunque l'applicabilità del raddoppio del termine.

18.11- Quanto poi, all'ulteriore questione -per cui, anche a concedere che la novella intercetti il titolo primigenio comportando la proroga dei termini, questa non potrebbe essere intesa di durata parimenti esennale, ma, a tutto concedere, nei limiti della decennialità (o comunque in termini non utili a consentire il rispetto del termine a ritroso semestrale per “agganciare” la richiesta di riesame/rinnovo al titolo originario) – si osserva che, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale ora riportata, il raddoppio *ope legis* della durata dell'A.I.A. deve avere riguardo alla durata originaria del titolo primigenio e (anche ipotizzando che sia effettivamente intervenuta una scadenza della certificazione ambientale nelle more dell'esercizio dell'impianto) comunque la questione sarebbe stata irrilevante nell'economia della questione qui controversa.

18.12- Un'interpretazione di tal fatta, infatti, non si armonizzerebbe con l'assetto normativo come ora ricostruito, sia in quanto il raddoppio dei termini è automatico e dunque è un portato che discende direttamente dall'entrata in vigore della novella sul titolo rilasciato (che, pertanto, in assenza di distinzioni o altre disposizioni non può che riferirsi “in blocco” al termine originariamente previsto) sia in quanto tale assunto non si sposerebbe con l'assenza di alcuna attività amministrativa di sorta, foss'anche di verifica o controllo, a fine di riconoscimento del raddoppio -eventualmente, per restare alla controversia, in termini di attualità della certificazione ambientale- che il legislatore non prevede.

18.13- Peraltro, sul punto non risultano utili alla diversa prospettiva del ricorrente neanche le linee di indirizzo ministeriali del 27.10.2014 (non depositata dal ricorrente -che dunque non ha assolto l'onere di dimostrare, anche con principio di prova, la pregnanza e la riferibilità della circolare anche al caso controverso- ma reperita sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente - Circolare 22295/GAB del 27 ottobre 2014 - Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 - Metadato - Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - VAS - VIA - AIA (mite.gov.it) -). Il par. 3.d) del documento, nel chiarire che la durata del titolo è raddoppiata, ha sì soggiunto l'opportunità (che non può tradursi, anche per coerenza con la giurisprudenza precedentemente richiamata) di un carteggio che confermi l'applicazione della nuova disposizione, ma ha avuto riguardo, nell'affermare ciò, alle ipotesi in cui, come spesso nella prassi, nei provvedimenti di A.I.A. sia riportata espressamente la prevista data di rinnovo per cui, nell'incertezza, la violazione di tale scadenza (ovviamente riferita alla disciplina normativa vigente al tempo del rilascio) avrebbe potuto essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Detta circostanza non è però sovrapponibile all'odierna fattispecie che non indica una data precisa di scadenza bensì un termine di validità (ossia di anni 6 cui si può aggiungere, per completezza, il punto 12 per il quale il rinnovo deve essere presentato almeno sei mesi prima della scadenza del titolo).

18.14- Per completezza, per le ragioni dianzi esposte risulta del tutto indifferente che, al momento dell'entrata in vigore della novella fosse in corso la sospensione dell'A.I.A.: a prescindere dalle espressioni letterali usate nel provvedimento regionale, la sospensione di un provvedimento amministrativo opera esclusivamente sull'efficacia dello stesso, ossia sulla idoneità a produrre gli effetti propri, ma non fa venir meno l'esistenza del titolo e tanto costituisce presupposto sufficiente per ritenere applicabile il raddoppio dei termini.

18.15- Ancora, il fatto che al momento dell'entrata in vigore della novella l'impianto non fosse operativo in quanto sospeso rende non equiparabile la situazione controversa ad altre ipotesi nelle quali l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta allo stato di progetto e per le quali ultime la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 1563/2019) ha ritenuto non applicabile il raddoppio: in questo caso, infatti, non è revocabile in dubbio che l'impianto sia entrato in funzione, sia pure temporaneamente, e ciò, ancora una volta, è sufficiente per considerare applicabile la novella.

18.16- Per ragioni analoghe a quanto ora esposto, l'applicabilità al titolo originario della proroga *ope legis* presuppone unicamente la sussistenza, al momento dell'entrata in vigore della novella, di un titolo autorizzatorio ma non anche il possesso di tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio della stessa attività (in particolare, secondo la prospettazione del Comune resistente, la VINCA, peraltro successivamente ottenuta), presupposto non infatti ravvisabile dalla ricostruzione normativa finora svolta.

D'altronde, nel caso di specie emerge che, come rilevato dal ricorrente, a seguito di un ampio carteggio tra le autorità amministrative competenti e il gestore in merito alla legittimità delle autorizzazioni rilasciate per l'esercizio dell'attività, la Regione Calabria, con nota prot. n. 0174256 del 30.5.2016 aveva ritenuto necessario sottoporre l'impianto a V.INC.A., in ragione della sua prossimità al SIC Valle Noce.

Ne consegue, anche dal punto di vista temporale, che la necessità di sottoposizione a V.INC.A. è successiva *sia* al rilascio originario dell'A.I.A. (rispetto alla quale parte ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente e ritualmente reagire, qualora avesse ritenuto illegittima l'A.I.A. per la carenza della V.INC.A., pena il consolidamento della predetta A.I.A., che non può essere rimesso in discussione nell'odierno contenzioso) *sia* all'intervenuta proroga legale della durata dell'A.I.A. (che considera il primigenio provvedimento “tal quale” a suo tempo adottato e non è caratterizzata da alcun momento istruttorio o provvedimentale).

18.17- Peraltro, non sarebbero comunque applicabili al caso controverso ipotetici parallelismi (in termini di continuità nel possesso della certificazione ambientale) rispetto a quanto previsto per quanto concerne il possesso delle attestazioni SOA o comunque delle certificazioni nella materia dei contratti pubblici, stante che il mantenimento della continuità dei requisiti nelle gare (che peraltro attiene alla qualificazione e alle certificazioni SOA) è funzionale a garantire la stazione appaltante sulla serietà e l'idoneità del contraente prescelto a portare a termine l'intervento contrattuale ed è il portato di una serie di disposizioni (v. art. 80, commi 4 e 6 del d.lgs. n. 50/2016, art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010) che prevedono anche una specifica procedura per il rinnovo a fine di garantire la soluzione di continuità di cui invece non vi è traccia in materia di A.I.A., ragion per cui non sembra consentita un'interpolazione nel senso prospettato dalla ricorrente. Non sarebbe neanche ipotizzabile, in assenza di una chiara prescrizione normativa in tal senso, che la natura stessa del sistema ISO 14001 (ormai recepito da ben due regolamenti CE: nn. 76/01 e 1221/09) imponga il mantenimento nel tempo della certificazione ambientale, tale cioè da coprire la durata dell'A.I.A.

18.18- Non potrebbe peraltro ritenersi che l'A.I.A. originaria (con quanto ne consegue in termini di inapplicabilità del raddoppio dei termini e di tardività della richiesta di riesame) sia inefficace per l'asserita assenza delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, per le ragioni che saranno di seguito esposte e che si richiamano per economia espositiva (v. § 23.4.1).

18.19- Per completezza, si osserva che l'A.I.A. originaria era stata rilasciata il 24.2.2009 e la proroga inviata il 24.8.2020 (come risulta dalla ricevuta pec agli atti, a fronte della quale è indifferente la data di successiva protocollazione dell'istanza), per cui il termine a ritroso semestrale per attivare il procedimento di rinnovo (e non considerare l'istanza alla stregua di un procedimento *ex novo*) è da considerarsi rispettato.

19- Viene scrutinato il motivo 3).

19.1- Afferma il Comune ricorrente che:

-) la modifica introdotta con il d.lgs. n. 46/2014 (su cui v. anche motivo n. 2) ha legato il raddoppio dei termini di durata dell'A.I.A. al continuativo controllo degli esiti della gestione sull'ambiente, stante il passaggio da mero rinnovo in riesame, da condurre alla luce dell'impatto dell'esercizio *medio tempore* intervenuto sull'ambiente;

-) a fronte dell'inattività dell'impianto a partire dal 2013, appare distorsiva della volontà normativa sia il riconoscimento della maggiore durata dell'A.I.A., sia l'esito positivo del riesame effettuato per concedere il rinnovo del titolo, mancando completamente l'oggetto principale di tale riesame, atteso che nel corso del procedimento di riesame non è stato possibile valutare alcun monitoraggio dell'attività negli ultimi dieci anni, in ragione della sospensione dell'esercizio;

-) detta distorsione appare evidente dal parere dell'ARPACAL del 24.5.2023 (verbale n° 5 della conferenza dei servizi, ove per l'assenza di pregressi monitoraggi da esaminare l'organo si è limitato ad offrire le indicazioni delle future modalità di monitoraggio);

-) anche nel proprio parere la Struttura Tecnica di Valutazione (S.T.V.) della Regione Calabria fa riferimento pure essa a prescrizioni per il futuro, a riprova di un giudizio privo di quello che nella ricostruzione normativa doveva essere il suo oggetto principale, ossia la gestione effettuata.

19.2- Il motivo è infondato.

19.3- Tanto chiarito, in primo luogo, il Collegio si riporta, per economia espositiva, alle considerazioni già svolte con riferimento al motivo n. 2) quanto all'incidenza concreta sulla fattispecie in parola del raddoppio della durata dell'A.I.A. disposto dal d.lgs. n. 46 del 2014 (v. § 18.1 ss.), rispetto alle quali è opportuno svolgere, a completamento, le seguenti osservazioni integrative.

19.4- In primo luogo, dal tenore delle argomentazioni emerge anzitutto che parte ricorrente sostanzialmente riediti in sede giudiziaria, seppure con maggiore ampiezza, osservazioni già comunque presenti in sede procedimentale e confutate analiticamente e motivatamente dal Commissario *ad acta*, sostanzialmente riproponendo una propria visione alternativa della questione controversa piuttosto che affrontare le conclusioni commissariali per saggiarne l'irragionevolezza, l'arbitrarietà o, più in generale, l'illegittimità nei limiti in cui ciò è ammesso in sede giurisdizionale nell'ambito dei procedimenti *de quibus*.

19.5- Anche a prescindere da quanto ora rilevato, dalla ricostruzione *ut supra* richiamata emerge plasticamente che l'applicabilità del raddoppio dei termini opera *ope legis* e non è legato ad eventuali carenze in termini di monitoraggio, atteso che nessuna valutazione o istruttoria è prevista in argomento.

19.6- Peraltro, il richiamo al parere di ARPACAL e al parere della STV e comunque ad altri enti recanti riferimenti proiettati ai monitoraggi futuri in luogo di monitoraggio del passato, di per sé carente -oltre ad essere irrilevante in sé con riferimento specifico all'applicabilità del "raddoppio" di cui al d.lgs. n. 46/2014 per le ragioni anzidette (natura *ex lege*)- possono ben trovare spiegazione proprio nella sospensione dell'impianto disposta a seguito del sequestro avvenuto nell'anno 2013 e alla vicenda che aveva comportato anche la sospensione dell'A.I.A.

19.7- Inoltre, puntualizzando considerazioni e richiami giurisprudenziali già riportate con riferimento al motivo n. 2), osserva il Collegio che il parere del Consiglio di Stato n. 1563/2019, letto nella sua interezza risulta non confacente alla fattispecie oggetto dell'odierna controversia.

19.7.1- Si puntualizza che, dalle allegazioni delle parti -ribadite in sede di discussione del merito- è pacifico che, fino al sequestro dell'impianto avvenuto nell'anno 2012 e alla sospensione dell'A.I.A. disposta nell'anno 2013, l'impianto ha

effettivamente operato.

Tanto premesso, è ben vero che nel parere in questione si chiarisce che la proroga legale attiene, per le ragioni ivi diffusamente riferite, ad installazioni in esercizio e non a meri progetti.

19.7.2- Non di meno, è da puntualizzare quanto segue:

-) il suddetto parere era anzitutto incentrato su un'ipotesi non sovrapponibile a quella odierna, ossia quella in cui la Regione aveva dichiarato la decadenza di un'A.I.A. per decorso del termine di validità relativa ad un progetto mai realizzato, ossia non solo mai portato in esercizio ma, per quanto par di comprendere, neanche ultimato nella sua strutturazione, su cui si innestava la questione, posta dalla ricorrente, del raddoppio *ope legis* dei termini per la realizzazione dell'impianto, in tesi ostativo all'intervenuta decadenza ed è in tale contesto che va letta la questione posta dal Consiglio di Stato sull'applicabilità della proroga a progetti che disponevano di A.I.A. ma ancora non erano realizzati;

-) in tale ottica –ossia, si ribadisce, di un impianto che era rimasto, in sostanza, allo stato di mero “conato”- vanno lette le osservazioni del Consiglio di Stato ivi rese, per cui l'A.I.A. attiene agli aspetti gestionali ed operativi dell'impianto che richiedono di essere sperimentati sul campo, nel senso che la legge non intendesse una proroga quinquennale *sic et simpliciter* di progetti mai realizzati, ma la *ratio* fosse di rimodulare, nei tempi, nei modi e nei contenuti, l'aggiornamento *in progress* delle AIA rilasciate ed effettivamente operative, in quanto il fine perseguito dalla riforma del 2014 non era certo quello di ammettere una proroga *ex lege* quinquennale di progetti mai realizzati, ma quello di rimodulare, nei tempi, nei modi e nei contenuti, l'aggiornamento *in progress* delle AIA rilasciate ed effettivamente operative;

-) non è dato invece rinvenire un'indicazione nel senso di precludere l'applicabilità della proroga legale ad impianti che, pur dotati di A.I.A. con provvedimento consolidato ed impianto realizzato e comunque già in funzione, abbiano visto detto titolo autorizzatorio meramente sospeso nei suoi effetti (potendo la sospensione intervenire sulla mera efficacia del provvedimento autorizzativo, ossia sull'attitudine a consentire l'esercizio dell'attività), come avvenuto nella fattispecie con il decreto dirigenziale n. 17645 del 20.12.2023);

-) nel caso di specie, dunque, l'impianto era dotato di A.I.A. già consolidata ed era stato comunque operativo, per cui la mera situazione di sospensione degli effetti dell'A.I.A. (che non ne fa venir meno la validità, ossia l'esistenza giuridica del titolo) è del tutto irrilevante a fini di applicabilità del raddoppio dei termini *ope legis*.

19.8- Quanto, infine, alla tempestività dell'istanza di rinnovo, si ribadisce che l'A.I.A. primigenia è stata rilasciata il 24.2.2009 (e, si soggiunge giusto per completezza informativa, notificata all'istante il 10.3.2009) mentre l'istanza è stata inviata via pec alle ore 9.24 del 24.8.2020 (all. 003 alla produzione di CO.GI.FE del 22.5.2024, su cui nulla ha obiettato parte ricorrente), per cui tempestiva rispetto alla prescrizione dei sei mesi a ritroso, tenuto conto che il termine va computato con riferimento all'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui è stato rilasciato il provvedimento.

La tempestività della presentazione dell'istanza non è inficiata dalla protocollazione avvenuta il 25.8.2020, che è operazione di pertinenza dell'amministrazione esulante dal potere di controllo dell'istante, dovendosi considerare invece, appunto, la data di effettiva presentazione dell'istanza, trattandosi di atto ricettivo.

20- Viene quindi scrutinato il motivo 4).

20.1- Il Comune di Trecchina fa presente che, come rilevato in sede conferenziale dal Comune di Tortora, il l'A.I.A. rilasciata in sede di riesame non era supportata da una valida V.I.A., essendo quella di cui il Gestore era titolare rilasciata nel 2005 e superata da modifiche sostanziali di cui all'ordinanza del Commissario delegato all'Ambiente n. 5052/2006, mentre a fronte di ciò è non è risolutivo sostenere, come ha invece ritenuto il Commissario *ad acta*, che dette modifiche sostanziali, laddove inficianti la V.I.A., avrebbero costituito un motivo di illegittimità dell'A.I.A. rilasciata nel 2009 e la mancata contestazione precluderebbe la valutazione di tale vizio in termini di attualità.

Rileva in particolare il Comune ricorrente che la *ratio* su cui si regge il riesame dell'A.I.A. è quello di una valutazione *ex novo* della situazione senza incontrare limite alcuno dalle valutazioni originariamente emesse, per cui nessuna preclusione può essere posta dal rilascio dell'A.I.A. avvenuto nel 2009.

Ancora, il Comune ricorrente rimarca le osservazioni del Comune di Tortora circa la macroscopica differenza tra le superfici coperte dell'impianto oggetto di VIA pari a 36 mq, rispetto a quelle dieci volte maggiori di mq 370, indicati nell'AIA del 2009, la cui osservazione non sarebbe stata inspiegabilmente tenuta in considerazione.

20.2- Il motivo è infondato.

20.3- La disamina della presente censura, come di quelle a seguire, presuppone un richiamo alla disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, nel senso che:

-) “Il giudizio di compatibilità ambientale è reso sulla base di oggettivi criteri di misurazione e attraversato da profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera; apprezzamento che è sindacabile dal Giudice Amministrativo soltanto in ipotesi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti, nel caso in cui l'istruttoria sia mancata o sia stata svolta in modo inadeguato e risulti perciò evidente lo sconfinamento del potere discrezionale riconosciuto all'Amministrazione, anche perché la valutazione di impatto ambientale non è un mero atto (tecnico) di gestione ovvero di amministrazione in senso stretto, trattandosi piuttosto di un provvedimento con cui viene esercitata una vera e propria

funzione di indirizzo politico — amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico — sociale) e privati” (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 30.6.2016, n.218);
-) “L'autorizzazione integrata ambientale non costituisce quindi la mera "sommatoria" dei provvedimenti di competenza degli enti chiamati a partecipare alla Conferenza di servizi, ma è un titolo autonomo caratterizzato da una disciplina specifica che consente la costruzione e la gestione dell'impianto alla stregua delle prescrizioni e delle condizioni imposte dall'autorizzazione medesima. In sostanza, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte vengono "assorbite" nel provvedimento conclusivo, con la conseguenza che l'efficacia delle prime non può che soggiacere al regime previsto per il secondo, non potendovi essere una pluralità di termini di efficacia, suscettibile di ledere il principio di certezza delle situazioni giuridiche, in contrasto con la ratio di semplificazione e concentrazione sottesa all'individuazione dello specifico modulo procedimentale rappresentato dalla Conferenza dei servizi ed alla unicità del provvedimento conclusivo” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 29.4.2020, n. 2733);

-) “Le scelte squisitamente tecniche, sottese all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione unica e di autorizzazione integrata ambientale, non sono sindacabili in sede giurisdizionale amministrativa, allorché non trasmodano nell'abnormità e nella palese illogicità. Questo in ragione del fatto che il giudice amministrativo non può, in linea di principio, sostituirsi a valutazioni di cui è riservata in via esclusiva l'amministrazione pubblica” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 3.3.2023, n.2245);

-) “La valutazione di incidenza ambientale (cd Vinca), similmente alla valutazione di impatto ambientale (Via), si caratterizza quale giudizio di ampia discrezionalità oltre che di tipo tecnico, anche amministrativa, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse all'esecuzione dell'opera. Il sindacato del giudice amministrativo, di conseguenza, è limitato alla manifesta illogicità, incongruità, travisamento o macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria, diversamente ricadendosi in un inammissibile riesame nel merito con sostituzione della valutazione giudiziale a quella affidata dal legislatore all'amministrazione” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19.7.2019, n.1455);

“Il rilascio o il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, così come per gli altri atti abilitativi in materia ambientale concessi dalla Pubblica Amministrazione (ad esempio V.I.A., V.A.S.), rappresenta il risultato dell'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'amministrazione, la quale può essere censurata dal giudice amministrativo soltanto in caso di intrinseca illogicità, irragionevolezza o incoerenza” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 31.5.2018, n.1147).

20.4- Sulla questione della validità della V.I.A. a reggere il provvedimento quivi impugnato ci si riporta a quanto già osservato con riferimento al motivo n. 1) e alla ricostruzione complessiva della vicenda ivi rappresentata (v. § 18.1 ss).

20.5- Si ribadisce, in sostanza, che la doglianza del ricorrente è sostanzialmente orientata a rimettere in discussione la validità dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009, né l'assunto per cui il rinnovo/riesame dell'A.I.A. importi una rinnovazione del pregiudizio ambientale spostata il punto della questione, in quanto ciò che l'Autorità procedente deve effettuare in tale sede è verificare la situazione ambientale rispetto all'A.I.A. originaria, confermando o aggiornando le relative condizioni rispetto a tale momento e non rispetto a momenti precedenti, come si chiarisce anche dal comma 2 dell'art. 29-octies il quale dispone che “Il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. Nel caso di installazioni complesse, in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto, per ciascuna attività, prevalentemente alle conclusioni sulle BAT pertinenti al relativo settore industriale”, per cui il riesame tiene conto di quanto accade dopo l'ultimo rinnovo.

20.6- Quanto ora esposto va integrato dalle ulteriori seguenti considerazioni, nel senso che, ribadito che il profilo di contestazione controverso risiede nella rilevata insussistenza di una V.I.A. in termini di attualità, ossia “spendibile” nel procedimento sfociato nel rinnovo contestato, che invece la CO.GI.FE. avrebbe dovuto, in tesi, rinnovare alla luce del decorso del tempo e delle sopravvenienze verificatesi tra la prima V.I.A. e il successivo riesame dell'A.I.A., si osserva che il Commissario ha affrontato analiticamente, in sede provvedimentale, le questioni poste dal Comune ricorrente, in particolare rilevando che:

-) “3. VIA NON VALIDA AI FINI DEL RINNOVO AIA – PRESENZA DI STRUTTURE NON AUTORIZZATE - tale terzo motivo non è pertinente al procedimento in corso, perché la rimostranza, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, si riferisce a “questioni ampiamente superate con il rilascio dell'AIA (2009), previo svolgimento della conferenza di servizi nel corso della quale è confluito pure il parere favorevole del Comune di Tortora, che in nessuna attestazione o certificazione oppone vincoli”, o in altre parole è relativa ad opere già realizzate in conformità ad una precedente autorizzazione alla costruzione, non annullata per violazione della disciplina VIA; al riguardo si rammenta che l'AIA è tenuta a richiamare le condizioni dei provvedimenti di VIA conclusi o in corso (sospendendo in tale ultimo caso il suo procedimento), ma non è la sede per valutare lacune del rispetto della disciplina VIA di opere già realizzate (vedi articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/06)”

-) “4. INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE - tale quarto motivo non è pertinente al procedimento in

corso, poiché l'AIA non è la sede per verificare a quale titolo (proprietà, affitto, comodato, ecc...) il gestore disporrà delle aree su cui insiste l'impianto prima di avviare l'attività; in ogni caso le verifiche effettuate al riguardo dall'autorità procedente, di cui è dato conto nel verbale della quarta riunione della Conferenza di servizi, assicurano che per le particelle catastali interessate "non risulta sia mai stata eccepita la titolarità, né che vi siano contestazioni in relazione ad occupazioni abusive a danno di terzi. Non possono trovare accoglimento i rilievi comunali circa la presunta discordanza tra le superfici a vario titolo impegnate (...) desunte dallo stesso Comune e riportate agli elaborati VIA (2005), AIA(2009) e VINCA (2021), atteso pure che le planimetrie consultate dal Comune e/o gli elaborati catastali, in particolare, non sono probatori. L'attività di raffronto eseguita dalla STV tra gli elaborati in atti dei procedimenti VIA, AIA e VINCA, così come presentati, ha evidenziato la sostanziale corrispondenza tra sagome e superfici dei predetti manufatti all'interno dell'immutata superficie catastale";

-) "10. STOCAGGIO RIFIUTI – anche tale decima motivazione non è pertinente al procedimento; non risulta, difatti, che il gestore abbia richiesto nell'ambito del riesame di attestare tale agibilità modificando il certificato di agibilità già in suo possesso;"

-) "15. REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE - tale quindicesima motivazione non è pertinente; in essa si lamenta l'assenza di dettagli progettuali relativi a nuove opere sufficienti ad esprimersi sulla loro realizzazione; a riguardo nel corso della quarta seduta della Conferenza di Servizi l'autorità procedente ha chiarito che "viene erroneamente asserito che trattasi di nuova domanda di AIA, dal momento che non sussistono modifiche o ampliamenti impiantistici (strutturali) o di processo qualificabili come sostanziali o non sostanziali, rilevanti sia ai fini VIA ovvero ai fini AIA (per eventuali asserite nuove evenienze vincolistiche in presenza di un'installazione preesistente), tali da giustificare una replicazione di procedure già esperite. In più, il miglioramento tecnologico dell'impianto, in termini di adeguamento alle BAT di settore, viene proposto del gestore come condizione per la ripresa dell'esercizio unitamente all'adozione degli accorgimenti e delle misure preventive a salvaguardia dell'ambiente, degli habitat e degli ecosistemi a cui il gestore dichiara di voler dar corso ad autorizzazione rinnovata"; ed è proprio in relazione a due opere civili accessorie, necessarie a dare attuazione a impegni ambientali del gestore (adeguamento reti fognarie e realizzazione del tubo di camminamento per le lontre), che secondo il Comune la documentazione è carente; al riguardo deve rilevarsi che il termine per richiedere integrazioni documentali nell'ambito del procedimento è decorso da tempo, e che in seduta decisoria conclusiva l'incertezza determinata da lacune documentali difficilmente può giustificare un assoluto diniego, sussistendo la possibilità di proporre efficaci condizioni per il superamento del diniego, quali tipicamente l'obbligo di sottoporre a riesame il progetto dettagliato; una di tali opere, pur essendo per espresso impegno del gestore propedeutica all'entrata in esercizio, si colloca al di fuori dell'installazione (addirittura interessando altri enti territoriali) e non ha alcuna connessione tecnica con l'esercizio da autorizzare e quindi non può essere oggetto dell'AIA, pertanto la realizzazione del tubo di camminamento per le lontre dovrà essere oggetto di distinta autorizzazione all'esercizio; per l'intervento migliorativo sulla rete fognaria tutte le altre amministrazioni non condividono le riserve del Comune sul grado di dettaglio del progetto, anche in considerazione del fatto che tale opera costituisce un importante presidio ambientale non rilevante come modifica "ai fini VIA ovvero ai fini AIA"; resta fermo che, ove la realizzazione di tale opera determini un quadro progettuale sostanzialmente difforme da quanto delineato nell'istanza, resterà in capo al gestore l'obbligo di acquisire con distinte procedure, ad esempio con riesame dell'AIA, le autorizzazioni eventualmente necessarie per realizzare le citate opere accessorie".

20.7- Le valutazioni, come ora riportate, forniscono un'analitica e puntuale evidenza delle ragioni per le quali le argomentazioni spese dal Comune ricorrente non sono state ritenute pertinenti o, in altri termini, incidenti in senso sfavorevole al rinnovo dell'A.I.A., e rispetto ad esse vale ribadire quanto già rilevato in riferimento alla precedente censura (v. § 19.4).

20.8- In buona sostanza, per quanto concerne le opere pregresse –anche riguardanti il periodo temporale intercorso tra il rilascio della V.I.A. avvenuto con decreto del 26.4.2005 e il rilascio dell'A.I.A. avvenuto con decreto dirigenziale del 24.2.2009– è da osservare che le relative valutazioni devono essere ritenute compendiate e assorbite dall'A.I.A. originariamente rilasciata.

Consegue da ciò che la prospettazione del Comune ricorrente si risolve nel tentativo di rimettere in discussione conclusioni a suo tempo rassegnate dalla Regione –e quindi da ritenersi consolidate- e che il Comune di Tortora avrebbe, al più, dovuto ritualmente contestare all'epoca del rilascio dell'A.I.A. primigenia, mentre, si soggiunge per completezza, in occasione di tale procedimento (come rilevato dal Commissario *ad acta* e prima ancora dalla Regione in sede conferenziale) il Comune di Tortora aveva partecipato ai lavori della Conferenza facendovi confluire il proprio parere favorevole, che nulla aveva opposto in ordine alle problematiche evidenziate solo a distanza di oltre dieci anni.

20.9- Per quanto concerne, invece, le sopravvenienze all'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 il Commissario *ad acta*:

a) ribadisce che è scaduto il tempo per chiedere ulteriori integrazioni;

b) ritiene compatibili le evidenziate sopravvenienze con il rinnovo dell'A.I.A. in quanto: i) il tubo di camminamento è esterno all'area e dunque all'A.I.A.; ii) per l'altra dovrà essere eventualmente richiesta l'autorizzazione laddove determini un quadro progettuale valevole quale modifica sostanziale.

20.10- Anche dette conclusioni appaiono, ad avviso del Collegio, ragionevoli, sia con riferimento al corretto svolgimento della sequenza procedimentale anche in relazione alla tempistica di conclusione dello stesso, tenuto conto del fatto che si operava in fase di commissariamento successivo all'inerzia dell'amministrazione regionale, sia quanto alla sostanziale compatibilità delle sopravvenienze rispetto al rinnovo dell'A.I.A.

20.11- A fronte di ciò, piuttosto, ricollegandosi con quanto già esposto (v. § 19.4) risultava onere del Comune ricorrente dimostrare –anche solo in termini di principio di prova ma comunque adeguatamente- la radicale irragionevolezza della valutazione del Commissario, nel senso cioè che le opere sopravvenute –la cui realizzazione, per quanto desumibile dalle allegazioni in atti, era posta in termini di funzionalità al miglioramento ambientale- avrebbero comportato una reale e corposa modifica sostanziale al progetto tale da inficiare in concreto le valutazioni precedentemente rassegnate ed inficiare, di rimbalzo, le conclusioni del Commissario *ad acta* che ha ritenuto insussistente una complessiva inattualità delle stesse. In difetto di tali riscontri, le censure non sono destinate ad accoglimento.

20.12- Per mera completezza, quanto all'assunto circa la necessità di una V.I.A. a motivo della sopravvenienza della V.INC.A. si osserva:

- per un verso, la V.INC.A. e la V.I.A. costituiscono procedimenti distinti da avviare in base a presupposti specifici e parimenti distinti;

- per altro verso, i rapporti tra V.INC.A. e la V.I.A. rilasciata nel 2005 sono irrilevanti in questa sede (atteso che, come già evidenziato, eventuali contestazioni attinenti ipoteticamente all'illegittimità della V.I.A. per carenza della VINCA avrebbero dovuto essere prospettate mediante tempestiva e rituale impugnazione della V.I.A. rilasciata nel 2005, pena il consolidamento della stessa.

Per quanto riguarda, infine, i rapporti della VINCA con l'A.I.A., in disparte quanto osservato per l'A.I.A. primigenia (v. § 18.16), da ritenersi consolidata e non più sindacabile –in modo per certi versi “surrettizio” in questa sede – in ordine all'A.I.A. rinnovata quivi impugnata deve osservarsi che ogni contestazione risulterebbe non centrata atteso che, propedeuticamente al rilascio del rinnovo la V.INC.A. è stata effettuata con esito favorevole alla ditta istante (in termini, cioè, di non assoggettabilità a valutazione di II livello).

20.13- In conclusione, il motivo è infondato.

21- Viene quindi deliberato il motivo 5).

21.1- Il Comune ricorrente:

-) premette di essere territorialmente limitrofo all'impianto e di ospitare il centro abitato più vicino, costituito dal nucleo rurale di località Mancosa, distante km 0,83, e dal villaggio di Piano dei Peri, posto a km 1,5, ossia a distanza inferiore da quella minima dei centri abitati (pari a km 2) disposta dal Piano regionale dei rifiuti di cui alla delibera di Giunta regionale n. 570/2019, rispetto alla quale è del tutto alterato il dato fornito dal Gestore;

-) deduce che sul punto l'ente procedente ha abdicato ad ogni potere valutativo, omettendo la necessaria valutazione della sopravvenienza del Piano dei rifiuti rispetto alla situazione dei luoghi esistente in quel momento, come se si trattasse di una nuova istanza, stante l'espresso richiamo contenuto nell'art 29 octies, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, essendosi invece limitato a basarsi su un dato acquisito nell'AIA del 2009.

21.2- Il motivo è infondato.

22.- Da una disamina del provvedimento impugnato e degli atti istruttori emerge, anzitutto, che l'Autorità procedente non abbia preso specifica posizione su osservazioni del Comune di Trecchina, ma ciò non può essere di per sé considerato eccentrico o censurabile in quanto, per le considerazioni dianzi esposte (v. §§ 17.6, 17.7) detto Ente non è legittimato a presentare pareri o osservazioni sulle quali l'Autorità procedente debba pronunciarsi.

22.1- In disparte ciò, in ogni caso nel valutato 6 del provvedimento impugnato viene affermato: “6. *DISTANZA DA CENTRI ABITATI, IMPATTI OLFATTIVI, ZONIZZAZIONE ACUSTICA* - tale sesto motivo riguarda due distinti aspetti: la presunta incoerenza dell'AIA con le disposizioni del piano dei rifiuti regionale (impatti olfattivi) e la sua presunta incoerenza con la pianificazione urbanistica (impatti acustici); sul primo aspetto deve rilevarsi che in sede di conferenza di servizi l'autorità competente ad esprimersi in merito al piano dei rifiuti, attraverso il rappresentante unico regionale, non ha rilevato la sussistenza del problema, come illustrato nel verbale della quarta riunione della Conferenza e che pertanto su tale tema la posizione prevalente sarebbe comunque quella della Regione (competente per materia) e non quella del Comune (...).”

22.2- Orbene, le valutazioni sopra riportate e quelle richiamate forniscono adeguata evidenza in ordine all'apprezzamento delle circostanze, comunque evidenziate dal Comune di Tortora, attinenti oltre alla distanza da centri abitati e agli impatti olfattivi, anche all'interferenza con il Piano regionale rifiuti.

22.3- A fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto piuttosto contestare adeguatamente la ragionevolezza, arbitrarietà o comunque legittimità delle suddette osservazioni rispetto alle quali, invece, questi sostanzialmente riedita in sede processuale osservazioni già esposte in sede procedimentale e confutate analiticamente e motivatamente dal Commissario *ad acta*.

22.4- Peraltro, le argomentazioni spese dalla Regione non sono persuasive, trattandosi in ogni caso di sopravvenienza (quella del Piano dei rifiuti) che interviene rispetto ad un impianto già esistente, a suo tempo autorizzato e per un certo lasso di tempo anche operativo, mentre non emergono (né il ricorrente né fornisce allegazioni) precise disposizioni del

Piano che riferiscano l'eventuale incompatibilità per la sussistenza di fasce di rispetto anche con riferimento ad impianti già esistenti, ragion per cui le allegazioni del Comune di Trecchina risultano apodittiche e comunque non persuasive.

23- Viene scrutinato il motivo 6).

23.1- Sotto un primo profilo rileva il Comune di Trecchina che;

-) in sede conferenziale, il Comune di Tortora aveva rilevato, quanto al fabbisogno idrico dell'impianto, che esso, per quanto dichiarato dal Gestore, sarebbe di 1052 mc annui, inferiore a quello consentito dalle autorizzazioni prodotte ossia 800 mc/annui, mentre l'Ente procedente ha affermato che il rilascio dell'AIA non altererebbe concessioni rilasciate, che dovrebbero essere ugualmente controllate e rispettate;

-) anche sotto tale aspetto il Commissario *ad acta* avrebbe rinunciato all'esercizio del potere proprio del procedimento di riesame, tralasciando di considerare che l'AIA, quale modulo procedimentale di semplificazione, deve farsi carico di ogni provvedimento occorrente alla messa in esercizio dell'impianto, per cui era onere dell'ente procedente verificare l'esistenza delle autorizzazioni necessarie per garantire il reale fabbisogno idrico, presupposto importante per il corretto esercizio dell'impianto, a maggior ragione laddove, come nella fattispecie, il Comune di Tortora aveva sviluppato osservazioni in ordine all'insufficienza delle risorse autorizzate rispetto a quelle necessarie.

Sotto un secondo profilo il Comune di Trecchina deduce ulteriore illegittimità legata al mancato esame della esistenza delle garanzie finanziarie durante il periodo di asserita vigenza dell'A.I.A. rilasciata nell'anno 2009, la cui costante presenza era condizione espressa del provvedimento oggetto di rinnovo.

A tal proposito, rileva l'improprietà del richiamo all'art 208, comma 11, del d.lgs. 152/06, atteso che il rinvio al momento dell'attivazione per la presenza di tali garanzie riguarda solo le nuove istanze, non anche quelle oggetto di riesame, stante che, in tal caso, le garanzie devono coprire tutto il periodo di esercizio.

23.2- Il motivo è infondato per entrambi i profili.

23.3- Quanto al primo profilo si osserva che:

-) in sede conferenziale il Comune ricorrente aveva osservato che il gestore non disponeva di un'autorizzazione allo scarico sufficiente per l'approvvigionamento delle risorse idriche necessarie (considerando che il volume necessario per l'approvvigionamento è di 1052 mc/anno, peraltro inferiore alla media dei consumi storici di 1.729 mc/anno riportata in tabella da CO.GI.FE.) mentre quello massimo consentito è di 800 mc/anno e contesta al Commissario *ad acta* di non aver tenuto conto di tale criticità;

-) sulle criticità segnalate dal Comune il Commissario *ad acta* aveva affermato: *"7. IRREGOLARITÀ E INSUFFICIENZA POZZO - tale settima motivazione non è pertinente al procedimento, poiché l'AIA in linea di principio non vincola i gestori all'impiego di specifiche materie prime, né sostituisce le concessioni all'utilizzo di acque; al riguardo, come peraltro già considerato dall'amministrazione procedente durante la quarta seduta della Conferenza di servizi, si riconosce la opportunità di rammentare nella parte dispositiva del presente provvedimento, come peraltro è prassi, che l'AIA non costituisce deroga alla concessione validamente rilasciata, che dunque dovrà essere rispettata e controllata ai sensi della relativa normativa"*;

-) le valutazioni del Commissario *ad acta* resistono alle censure di parte ricorrente, stante che, dando per buono lo stato di fatto prospettato da parte ricorrente, per un verso non è stato adeguatamente chiarito, sin dalla sede procedimentale, le ragioni per cui l'autorizzazione esistente, che non viene modificata dall'A.I.A., infici (non la realizzabilità delle attività in sé considerate bensì) direttamente la legittimità del provvedimento. In tale contesto, fermo restando il distinto profilo delle sanzioni in caso di violazione dei limiti autorizzati, non è adeguatamente comprovata la conclusione del Commissario *ad acta* che ha ritenuto non pertinente il rilievo di parte ricorrente.

23.4- Quanto al secondo profilo, si osserva quanto segue.

23.4.1- Non può ritenersi centrata l'ulteriore argomentazione di parte ricorrente che dedurrebbe l'intervenuta inefficacia dell'A.I.A., ancor prima della novella (con le evidenti conseguenze in ordine alla non applicabilità della proroga *ope legis*) all'assenza delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006.

Sul punto si osserva anzitutto che il Commissario *ad acta*, a fronte di corrispondente obiezione del Comune ricorrente, aveva osservato che: *"tale secondo motivo non è pertinente, poiché basato su una erronea lettura della norma; difatti, come peraltro già argomentato dall'autorità procedente nel verbale della quarta seduta della Conferenza di Servizi, l'efficacia delle garanzie finanziarie da norma deve essere garantita al riavvio dell'impianto, non al rilascio dell'AIA (vedi art. 208, comma 11, lettera g, del D.Lgs. 152/06); al riguardo si riconosce la opportunità di rammentare nel dispositivo del presente provvedimento, come peraltro prassi, che il gestore è tenuto a prestare le necessarie garanzie fideiussorie previste dalla DGR 427/08 prima del riavvio dell'impianto"*.

Orbene, il precitato art. 208 comma 11 prevede che: *"L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: (...) g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36"*.

Orbene, si rileva che *"Ai sensi dell'art. 208 n. 11 lett. b), d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, le autorizzazioni per l'esercizio di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono contenere, tra l'altro, le garanzie finanziarie richieste e prestate"*

solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, e dall'art. 3 n. 2-bis, d.l. 26 novembre 2010, n. 196, ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001" (T.A.R. Basilicata, Sez. I, 20.3.2017, n. 229).

Da quanto ora esposto emerge che la prestazione delle garanzie finanziarie è necessaria unicamente al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, circostanza che, in virtù del sequestro e della sospensione dell'A.I.A., è da ritenersi non concretamente avverata.

Detto in altri termini, la *ratio* della disposizione è di garantire che nel momento in cui si svolge effettivamente l'attività – e dunque vi è il rischio di compromissione dell'ambiente- deve esservi una polizza assicurativa a copertura di tale rischio, ragion per cui, atteso che, dall'anno 2013 l'A.I.A. era sospesa nei suoi effetti (e dunque l'esercizio era inibito), non era necessario o esigibile prevedere il mantenimento delle specifiche coperture assicurative legate all'esercizio effettivo.

Pertanto, trattasi di una prescrizione la cui violazione non comporta, in assenza di un più preciso addentellato normativo, un'automatica inefficacia dell'A.I.A.

24- Viene scrutinato il motivo n. 7).

24.1- Il Comune di Trecchina afferma che:

-) almeno dal rilascio dell'AIA avvenuto il 20.2.2009, sino al sequestro penale del 2013, l'impianto è stato gestito senza VINCA, richiesta solo dopo le citate pronunce giurisdizionali nel 2021;

-) dunque, in base all'esatta previsione di cui all'art 29 decies, comma 10, l'impianto avrebbe dovuto essere chiuso in quanto condotto di fatto senza valida autorizzazione, posto che la V.INC.A. era obbligatoria in base alla direttiva 92/43/CEE all'art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357;

-) pertanto, erroneamente l'Autorità procedente ha dato corso al riesame, come se si trattasse di un impianto regolare, nella consapevolezza dell'esercizio privo di un titolo ambientale obbligatorio, sussistendo ulteriore distorsione delle finalità valutative del procedimento.

24.2- Il motivo è infondato.

24.3- Il Collegio, richiamando la ricostruzione e i rapporti tra V.I.A. del 2005, A.I.A. del 2009, V.INC.A. del 2021 e rinnovo/riesame dell'A.I.A. del 2023 (v. sopra § 18.16), ribadisce che la censura quivi deliberata mira, nella sostanza, a rimettere in discussione la legittimità dell'A.I.A. rilasciata con decreto n. 1576/2009 (sull'assunto che già a tale tempo avrebbe dovuto essere espletata la V.INC.A.) ma ciò impatterebbe su un titolo oramai consolidato e che l'interessato avrebbe dovuto contestare a suo tempo.

24.4- Quanto, invece, all'oggetto dell'odierna impugnazione si osserva che essendo stata espletata la V.INC.A., il riesame/rinnovo è dunque immune anche dalle deduzioni di mancato rispetto sulla valutazione d'incidenza ambientale che, dalle allegazioni delle parti, attiene alla presenza del Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) Valle del Noce nella regione Basilicata a poca distanza dall'impianto oggetto di controversia.

25- Viene quindi deliberato il motivo 8).

25.1- Il Comune di Trecchina contesta la mancata partecipazione della Soprintendenza territorialmente competente, la cui partecipazione era doverosa in ragione della vicinanza dell'impianto al fiume Noce e non potrebbe essere esclusa in quanto trattasi di A.I.A. regionale, essendo la valutazione degli interessi paesaggistici dovuta quale che sia l'ente procedente. Tale carenza vizia ulteriormente le conclusioni provvedimentali adottate, in assenza di soggetto portatore di interessi primari del tutto pretermessi, a patente discapito delle ragioni del territorio del comune ricorrente, che risultano ulteriormente non protetti sotto il profilo paesaggistico e ambientale.

Uguali considerazioni il ricorrente pone quanto ai Vigili del Fuoco, la cui mancata partecipazione è giustificata sempre dall'asserita natura regionale del procedimento, non valutando, invece, la necessità di un loro intervento in ragione dell'interesse alla sicurezza del sito, che non pare possa essere utilmente legato all'ambito territoriale di riferimento.

25.2- Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

25.3- Parte ricorrente si duole della circostanza di aver il Commissario pretermesso la partecipazione di altre amministrazioni statali, di altri Comuni e di altri enti pubblici, ma così operando allega un pregiudizio che non gli appartiene personalmente, spettando semmai alle amministrazioni pretermesse l'onere di far valere, eventualmente, le proprie ragioni.

25.4- D'altronde, con riferimento specifico ai Comuni uditori, la relativa convocazione a fini meramente partecipativi avrebbe dovuto essere contestata dagli stessi laddove questi avessero ritenuto lese le loro rispettive prerogative.

25.5- Solo per completezza e ferma restando la conclusione suesposta, il Commissario *ad acta* aveva rilevato, sul punto:

-) *“16. MANCATO COINVOLGIMENTO ALTRI SOGGETTI - con tale sedicesima motivazione si contesta la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere (se non limitatamente alla definizione della VINCA) la Regione Basilicata e gli enti locali limitrofi in sede di Conferenza di servizi; in realtà risulta che tali soggetti furono invitati alla prima, seconda e terza riunione della Conferenza di Servizi, e che quindi la loro esclusione dai successivi lavori decisori non costituisce una dimenticanza, ma una precisa scelta dell'autorità procedente; si rammenta al riguardo che tale coinvolgimento allargato è dovuto in caso ci possano essere effetti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti; evidentemente il responsabile del procedimento, acquisita la VINCA e gli elementi informativi*

definiti nelle prime sedute della Conferenza, ha ritenuto che tale possibilità era da escludere, circostanza di cui, peraltro, è data esplicita evidenza nel verbale della quarta Conferenza di Servizi; al riguardo si riconosce la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune”

“17. COMPOSIZIONE NON PERFETTA DELLA CONFERENZA - con la diciassettesima motivazione si eccepisce circa la decisione operata dal responsabile regionale del procedimento di non coinvolgere in conferenza di servizi una serie di soggetti ulteriori, se non limitatamente alla definizione della VINCA; al riguardo si osserva che alcuni dei soggetti indicati (Vigili del fuoco e Soprintendenza) rappresentano amministrazioni statali il cui coinvolgimento non è previsto dalla normativa relativa alle AIA regionali, mentre altri due dei soggetti indicati (uffici regionali) sono stati formalmente rappresentati in conferenza sincrona dal rappresentante unico dell'amministrazione regionale; per quanto riguarda infine la Regione Basilicata e il Comune di Trecchina vale quanto detto al punto precedente riguardo la prevalenza, per competenza, della posizione della amministrazione procedente rispetto a quella del Comune in merito alle valutazioni sulla necessità di tale coinvolgimento”.

25.6- Il Comune di Tortora, rispetto a tale analitica motivazione, ancora una volta non fornisce alcun rilievo, reiterando sinteticamente nell'esposizione della censura, le proprie valutazioni espresse in sede procedimentale, ragion per cui la doglianza è comunque infondata perché si limita a riproporre una prospettazione già resa in sede procedimentale ed alternativa alla conclusione del Commissario *ad acta*, senza però confutare adeguatamente la legittimità e la ragionevolezza di tali conclusioni.

25.7- Per completezza, è da osservare sul punto che “La partecipazione al procedimento ed alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è prevista esclusivamente nei confronti dei soggetti direttamente interessati al provvedimento da emanare; gli altri soggetti istituzionali o meno, che non hanno un interesse diretto nel procedimento in corso, possono essere facoltativamente invitati, senza che gli stessi possano incidere sulle decisioni da trattare” (Consiglio di Stato, Sez. II, 8.7.2019, n.4734).

26- Viene infine deliberato il motivo 9).

26.1- Il Comune ricorrente rimarca che, in sede di conferenza di servizi, era emersa l'esistenza di diritti di uso civico sull'intera località San Sago, riconosciuto dal Comune di Tortora con delibere di Giunta n. 61 e n. 68, entrambe del 2023, a fronte delle quali la controinteressata CO.GI.FE., si rivolgeva al Tribunale degli usi civici, che non sospendeva le predette delibere nell'ambito del giudizio ancora in corso, ragion per cui le delibere erano da intendersi efficaci.

26.2-A prescindere dai dubbi di ammissibilità del motivo, atteso che, a tutto concedere, l'interesse a proporlo risulterebbe in capo al Comune di Tortora, in tesi leso per la presenza di usi civici, in ogni caso il motivo è infondato nel merito.

26.3- L'art. 15, commi 1-6, della legge regionale Calabria n. 18 del 21.8.2017 (“Norme in materia di usi civici”) dispone: “1. Le Amministrazioni comunali, ove non sia espressamente prevista la competenza di altro organo, adottano l'atto finale del procedimento con deliberazione della Giunta comunale in esito all'istruttoria affidata al perito o all'istruttore demaniale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

2. Il provvedimento finale diviene efficace a seguito di controllo della Giunta regionale, che esercita l'esame di legittimità e la valutazione di merito sul provvedimento, previa istruttoria del Dipartimento competente.

3. La Giunta regionale esamina i provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90 giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente approvato.

4. La Giunta o il Dipartimento possono chiedere, per una sola volta, chiarimenti, documenti o integrazioni istruttorie; in tal caso il termine è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla ricezione degli atti richiesti.

5. Ove l'Amministrazione regionale ritenga illegittimo il provvedimento comunale ricusa il visto e restituisce gli atti al Comune per le ulteriori determinazioni.

6. Ove la Giunta regionale valuti nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e dell'istruttoria sui punti non approvati”.

26.4- La giurisprudenza, anche di questa Sezione, per un verso osserva che “L'art. 12 d. lg. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione unica sia emessa «nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico» tra cui rientrano i vincoli derivanti dall'uso civico. Questi, come noto, disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, imprimono sul terreno la destinazione come bosco o pascolo a favore di una collettività sottoponendoli al regime giuridico della demanialità, ivi compresa la sottoposizione a procedimenti di concessione dei beni demaniali a favore dei singoli. Ne deriva che il procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (c.d. autorizzazione unica regionale), non dispensa dall'esplicazione del procedimento collegato ed autonomo di accertamento della insussistenza del diritto collettivo o, in sua presenza, della necessaria autorizzazione al mutamento di destinazione ovvero alla sospensione dell'uso civico” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 5.7.2019, n.1335).

Non di meno, viene altresì osservato che “L'opposizione proposta presso il Commissario degli Usi Civici, ai sensi dell'art. 30 del r.d. n. 332 del 1928, ha l'effetto di interrompere l'iter procedimentale di verifica demaniale e determina l'insorgere non di una fase amministrativa di verifica degli accertamenti sulla qualità dei terreni prevista dall'art. 29 del r.d. n. 332

del 1928, ma di una vera e propria controversia giurisdizionale circa la natura e l'estensione degli usi civici, ai sensi dell'art. 29 comma 2, l. 26 giugno 1927 n. 1766. Appare evidente che il procedimento di verifica demaniale seguito nella fattispecie è diverso dal procedimento di liquidazione degli usi civici, di cui all'art. 15 del r.d. 26 febbraio 1928 n. 332 e che l'opposizione proposta dalla ricorrente ai sensi del citato art. 30 ha concluso il procedimento amministrativo e con un effetto devolutivo ha avviato, presso il Commissario degli Usi civici, sia pure in via incidentale, un giudizio di accertamento indipendente ed autonomo, che sarà concluso con una sentenza che avrà una funzione strumentale rispetto all'attività amministrativa, poiché gli esiti del suo giudicato potranno consentire di procedere, in via amministrativa, alla fase costitutiva dei diritti" (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9.5.2012, n.435).

26.5- Orbene, nel caso di specie risulta, per un verso, che il competente ufficio del Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari – Forestazione della Regione Calabria, una volta ricevute le delibere comunali n.61 e n. 68 del 23.5.2023, con nota del successivo 30.5.2023 aveva rilevato che la proposizione del ricorso al Commissario per gli Usi Civici avesse interrotto la fase amministrativa e avviato una fase giurisdizionale, per cui, ritenendo pregiudiziale l'accertamento della *qualitas soli* sul provvedimento di approvazione regionale (art. 15 commi 2 e 3), interrompeva il procedimento (beninteso, relativo all'accertamento dell'esistenza di un uso civico) fino alla definizione del predetto contenzioso.

Tale assunto non si presenta come distonico rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata nel senso che *"L'iter procedimentale amministrativo di verifica del demanio d'uso civico è interrotto dall'opposizione degli atti istruttori al Commissario usi civici che determina una controversia giurisdizionale. L'opposizione instaura una controversia giurisdizionale indipendente e autonoma dal procedimento amministrativo di verifica ed impedisce che l'istruttoria divenga definitiva. Gli atti istruttori opposti non sono definitivi e non sono suscettibili di determinare una lesione concreta e attuale della sfera giuridica dei ricorrenti, determinandone la non impugnabilità immediata e autonoma"* (sempre T.A.R. Catanzaro, sentenza n. 435 del 2012, cit.).

26.6- Conseguenze da quanto ora esposto che, per un verso, l'instaurazione del contenzioso dinanzi al Commissario per gli usi civici di fatto neutralizza la rilevanza del comma 3 dell'art. 15 che introduce una forma di silenzio assenso nel caso di superamento del termine di 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti dei Comuni per assumere diverse determinazioni.

26.7- In sostanza, a fronte di un *iter* procedimentale interrotto e che, come *ut supra* rilevato, impedisce che l'istruttoria divenga definitiva, non è dato rinvenire quale potesse essere la ragione giuridica in base alla quale il Commissario *ad acta*, chiamato a definire il procedimento con un provvedimento espresso che prescindeva dalla sussistenza del suddetto contenzioso, avrebbe dovuto rigettare l'istanza di riesame, non essendo essa di per sé giustificata dalla sussistenza degli accampati usi civici, essendo gli effetti dei provvedimenti deliberativi della Giunta comunale di Tortora "paralizzati" in virtù del contenzioso in atti.

26.8- Ancora, risulterebbe non centrato rispetto alla fattispecie ogni riferimento all'istituto di cui all'art. 17-bis della l. n. 241 del 1990, atteso che *"L'art. 17 bis, l. n. 241/1990 si pone nell'ambito dei rapporti orizzontali tra Amministrazioni e non con riferimento, a differenza di quello che accade rispetto al silenzio - assenso di cui all'art. 20, ad un coinvolgimento diretto dei diritti del privato. Pur essendo un istituto di carattere generale, non può dunque trovare applicazione nei procedimenti nei quali il rapporto intersoggettivo tra Pubbliche Amministrazioni si inserisce in un procedimento ad istanza di parte"* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 21/03/2022, n.269).

26.9- A quanto ora osservato può aggiungersi che:

-) neutro sarebbe comunque l'assunto circa l'avvenuto trasferimento delle competenze amministrative in materia, ai sensi dell'art. 66 del DPR n. 616/1977, dai commissari degli usi civici alle regioni, mentre la Regione Calabria, inoltre, ha conferito tali funzioni amministrative ai comuni con la legge regionale n. 18/2007, stante che la questione oggetto di controversia si interseca sul nodo delle conseguenze, sul versante della procedura amministrativa complessa (che vede coinvolti sì i Comuni ma anche la Regione) della trasposizione della questione circa l'esistenza dell'uso civico al Commissario per gli usi civici;

-) l'assenza del potere di sospensione e/o annullamento da parte del Commissario delle delibere dichiarative dell'esistenza di tali usi civici, potendo questi al più disapplicarle ove necessario, può essere considerato dato neutro e comunque finisce, sia pure indirettamente, ad offrire un addentellato alla tesi, propugnata dalla prefata giurisprudenza, per cui la presentazione dell'opposizione finisce per paralizzare temporaneamente, sul versante amministrativo, l'utile conclusione della procedura;

.) neutre solo altresì le previsioni degli artt. 14 e 15 della citata l.r. Calabria n. 18/2007 che individuano infatti nell'ente comunale il soggetto competente in tema di usi civici, atteso che la disciplina sul versante giurisdizionale non pertiene strettamente alla fase di competenza regionale;

-) ancora, l'assunto per cui le delibere comunali n. 61 e n. 62 del 28 maggio 2023, in quanto non sospese, restino efficaci, non coglie il nodo della questione controversa, il quale non è costituito propriamente dall'efficacia delle delibere comunali in questione ma piuttosto dal distinto aspetto attinente il completamento e perfezionamento della fattispecie complessa di dichiarazione dell'esistenza di usi civici che, per le ragioni esposte, in presenza di un'opposizione è da negare, aspetto che nulla impinge, si ripete, sull'efficacia delle delibere giuntali.

26.10- In ragione di quanto ora esposto risultano esenti da censure le conclusioni del Commissario *ad acta* che ha ritenuto di non accogliere i rilievi in quanto *"la definizione dell'esistenza o meno dell'uso civico in questione è stata demandata*

al Commissario Usi Civici cui la Co.Gi.Fe si è rivolta e che nessun altro soggetto può, allo stato attuale, portare avanti il procedimento di ricognizione del vincolo” (“valutato” 20).

27- In conclusione, il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

28- L’oggettiva complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

-) dichiara l’estromissione dal giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
-) rigetta l’istanza di sospensione del giudizio e l’istanza di riunione presentate entrambe dalla CO.GI.FE.;
-) rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

